

## CAMPAGNA INFORMATIVA ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI

Gentile cittadino, nel territorio del Comune di Ascoli Piceno, per ogni edificio dove è presente un impianto di riscaldamento degli ambienti e per la produzione dell'acqua calda sanitaria, la legge affida al Comune l'onere del controllo sull'effettivo stato di esercizio e manutenzione degli impianti, attraverso attività ispettive che verranno svolte secondo precisi criteri.

Le ispezioni, riguarderanno i bienni di autocertificazione 2009/2010 e 2011/2012. Per tutti gli impianti per i quali all'ufficio competente del Comune non è pervenuta l'autodichiarazione munita di bollino verde, il Comune provvederà a controllare gli impianti con onere dell'ispezione a carico del responsabile di impianto.

Invece gli impianti per i quali sia regolarmente pervenuta l'autodichiarazione provvista del bollino verde, si procederà ad una verifica a campione gratuita per accertare la veridicità di documenti trasmessi dalle imprese di manutenzione.

Per quanto riguarda il biennio 2013/2014, a seguito della nuova legge regionale 19/2015, per tutti gli impianti, sarà possibile mettersi in regola con l'autocertificazione munita del bollino entro il 30/06/2016.

### **COSA DEVE CONTROLLARE IL COMUNE.**

Esistono diverse casistiche rispetto alle quali verranno effettuate le ispezioni, che avverranno presso gli impianti o solo a livello documentale. Lo scopo finale sarà sempre quello di accertare che gli impianti siano installati e certificati nel rispetto della normativa vigente e che attraverso le attività di manutenzione, vengano mantenuti efficienti e sicuri.

**A) Per chi non ha messo il bollino:** per il responsabile di impianto, questo controllo è a pagamento. Al momento dell'ispezione, attraverso i documenti dell'impianto che il cittadino dovrà esibire, l'Amministrazione deve controllare che i responsabili di impianto abbiano regolarmente fatto effettuare i controlli di efficienza energetica e le manutenzioni obbligatorie per mantenere in sicurezza gli impianti con regolarità e nella tempistica prevista dalla norma. In tutti gli impianti dove al momento della verifica fosse accertato che non è stata fatta eseguire la manutenzione o fosse accertato il mancato rispetto dell'esecuzione dei controlli di efficienza energetica nei tempi previsti, oltre al costo dell'ispezione già dovuto, sono previste sanzioni a carico del responsabile di esercizio e manutenzione (occupante dell'unità immobiliare) del D.lgs 192/05 da 500 a 2500 euro.

**B) Per chi ha trasmesso il bollino:** il Comune verifica a campione e gratuitamente, la veridicità delle autocertificazioni trasmesse dal manutentore, attraverso i documenti dell'impianto che il responsabile esibisce.

**C) In entrambi i casi:** se l'impianto fosse sprovvisto di dichiarazione di conformità o fosse necessario adeguarlo alla buona regola dell'arte (ad esempio fare fori di aerazione o ventilazione o altro) e ciò fosse rilevato durante l'ispezione o attraverso l'invio dei documenti che il manutentore ha inviato, l'ente di ispezione, previo avviso, concederà ai responsabili di impianto, un tempo da 30 a 90 giorni, per presentare all'ufficio competente, l'idonea documentazione attestante la messa a

norma dell'impianto. Trascorsi i termini, senza che il responsabile abbia provveduto a regolarizzarsi, sono previste le sanzioni.

## **INFORMAZIONI IMPORTANTI**

### **CHI È IL RESPONSABILE DI IMPIANTO**

A) Nel caso delle singole abitazioni è l'**occupante** a qualsiasi titolo, cioè inquilino o proprietario che occupa l'abitazione.

B) L'**amministratore** in caso di edifici dotati di impianto termico centralizzato. Qualora manchi l'amministratore, la responsabilità cade su tutti i condomini in parti uguali; dove esiste, è il terzo responsabile.

C) In caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, è il **terzo responsabile**, ovvero un soggetto abilitato e avente i requisiti tecnico professionali adatti.

**IMPORTANTE:** il responsabile di impianto cioè chi ha la responsabilità di far eseguire le manutenzioni e i controlli di efficienza energetica è sempre il destinatario delle sanzioni e dei costi connessi alle ispezioni.

### **CHI È IL TERZO RESPONSABILE**

Impresa che essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.

### **OGNI QUANTO TEMPO DEVE ESSERE FATTA LA MANUTENZIONE DELLA CALDAIA**

Deve essere effettuata secondo quanto descritto nel manuale di uso e manutenzione dell'impianto, qualora all'atto della sua installazione, l'installatore abbia predisposto in manuale di uso e manutenzione. In mancanza di queste indicazioni, la manutenzione deve essere effettuata secondo quanto riportato nelle istruzioni tecniche elaborate dal costruttore della caldaia.

Se non fossero disponibili le istruzioni del costruttore, la manutenzione va fatta secondo quanto previsto dalla normativa UNI vigente. Pertanto qualora il costruttore della caldaia, nel manuale uso e manutenzione indicasse un controllo annuale, il controllo e manutenzione deve essere eseguito con scadenza annuale. Inoltre le normative UNI vigenti in materia di sicurezza degli impianti, prescrivono controlli sulla sicurezza aventi cadenza almeno annuale.

### **QUANDO DOVEVA ESSERE APPLICATO IL BOLLINO VERDE**

Tenuto conto dei criteri sulla cadenza del controllo e manutenzione, almeno un bollino verde per il biennio 2009/2010 e uno per il biennio 2011/2012.

## **ENTRO QUANDO DEVE ESSERE APPOSTO IL PROSSIMO BOLLINO VERDE**

Secondo la nuova legge regionale 19/2015, il biennio 2013/20145, è stato prorogato al 30/06/2016.

Tutti gli impianti termici installati nel Comune di Ascoli Piceno, dovranno essere controllati dall'impresa di manutenzione, che deve inviare l'allegato di efficienza energetica con apposto il bollino verde o il documento di avvenuta manutenzione (DAM), entro e non oltre il 30/06/2016, salvo eventuali altre proroghe. Al termine della campagna di autocertificazione, gli impianti per i quali non perverrà la documentazione, verranno certificati con costo dell'ispezione a carico del responsabile, e in aggiunta, in caso di accertamento del mancato rispetto delle norme in materia di controlli sulla sicurezza ed efficienza energetica, al responsabile di impianto, potrà essere applicata la sanzione.

## **QUALI CARATTERISTICHE HA L'IMPRESA DI MANUTENZIONE**

Deve essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal DM 37/08 per lo specifico settore. Al momento del controllo, deve redigere documenti necessari per l'attestazione del controllo (allegati di tipo1, DAM) e di seguito trasmetterli firmati dal responsabile di impianto, al Comune di Ascoli Piceno. Deve compilare e tenere aggiornato il libretto di impianto. Da agosto del 2015, il manutentore ha l'obbligo di rilasciare al responsabile di esercizio e manutenzione una dichiarazione dove indica la frequenza e le operazioni per mantenere in sicurezza l'impianto. Il manutentore, è obbligato ad indicare la frequenza degli interventi attenendosi strettamente alle normative vigenti e soprattutto a quanto prescritto dal costruttore della caldaia nel manuale uso e manutenzione. Qualora il manutentore indicasse frequenze diverse dai casi previsti, cioè diminuisce la prescrizione sulla frequenza delle manutenzioni, espone l'utente a rischi sulla sicurezza, il buon funzionamento della caldaia, ed è passibile delle sanzioni previste dal D.Lgs 192/05 da 1000 a 3000 Euro.

## **COSA SI INTENDE PER IMPIANTO NON FUNZIONANTE**

Quello dove, pur essendo installato un generatore di calore, non è presente almeno uno dei servizi essenziali per il suo funzionamento. Pertanto, per considerare un impianto esonerato dai controlli, questo NON deve essere allacciato al contatore del gas o dell'energia elettrica. Diversamente tutti gli impianti devono essere fatti controllare con cadenze minime precedentemente indicate.

## **IMPIANTI NON SOGGETTI A CONTROLLO**

Tutti quelli per riscaldamento sotto 10Kw (8610 kcal/h) di potenza termica focolare, e tutti quelli dotati di produttore di acqua per uso igienico sanitario (scalda acqua), a servizio di singole unità immobiliari destinate ad uso abitativo.

## **IL COMUNE CONSIGLIA**

Di rivolgersi sempre a imprese installatrici e a imprese di manutenzione regolarmente iscritte. Controllare sempre che la qualifica degli operatori sia idonea alle operazioni

di installazione e di manutenzione. Controllare sempre che al termine dei lavori, venga rilasciata tutta la documentazione richiesta dall'ente di controllo degli impianti termici (dichiarazione di conformità e documento di manutenzione), conservandone una copia.